L'Ufficio con nota del 2.9.2004 ha comunicato che i rimborsi verranno emessi con procedura automatizzata.

8) SPERLINGA SALVATORE pratica n. 124 Ufficio di Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta rimborsi tassa automobilistica anni 1996 e 1999.

L'Ufficio con nota del 26.3.2004 ha comunicato che i rimborsi saranno emessi secondo la capienza dei fondi erogati dalla Regione.

9) CARDINALE PIETRA pratica n. 145 Ufficio di Palermo 1 **ACCOLTO**

Richiesta di rimborsi anni dal 1992 al 2000.

L'Ufficio con nota del 17.9.2004 prot. n. 64372 ha comunicato che la liquidazione avverrà con procedura centralizzata.

10) FIORIGLIO FILIPPO pratica n. 165 Ufficio di S. Agata Militello **ACCOLTO**

Richiesta rimborso ILOR a seguito di sentenza passata in giudicato

L'Ufficio con nota del 18.10.2004 prot. n. 40715 ha comunicato di aver trasmesso al contribuente tutti gli elementi per la definizione della pratica.

11) MASTROENI GRAZIELLA pratica n. 15 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF anno 1998

L'Ufficio con nota del 6.7.2004 prot. n. 62785, ha comunicato che il rimborso verrà erogato a livello Centrale con procedura automatizzata.

12) REALE BIANCA pratica n. 77 Ufficio di Acireale **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1990

L'Ufficio, con nota del 4.5.2004 prot. n. 22793 ha comunicato di aver

convalidato il rimborso.

13) NAPOLI MARCELLA pratica n. 81 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1994 e 1996

L'Ufficio con nota dell'8.7.2004 ha comunicato che i rimborsi verranno erogati in sede Centrale con procedura automatizzata.

14) VALENZA MARIA pratica n. 83 Ufficio di Caltanissetta **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1999.

L'Ufficio con nota del 19.7.2004 prot. n. 20061 ha comunicato che il rimborso sarà liquidato in sede Centrale.

15) FIASCONARO GIUSEPPE PRATICA N. 89 Ufficio di Milazzo **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF anno 1999

L'Ufficio con nota dell'11.6.2004 prot. n. 28041 ha comunicato di un convalidato rimborso.

16) RAGUSA PELLETTERIE Soc. Coop. s.r.l. pratica n. 105 Ufficio di Agrigento **ACCOLTO**

L'Ufficio, con nota del 19.10.2004 prot. n. 62129 ha comunicato che il rimborso sarà effettuato appena riceverà i documenti necessari richiesti al contribuente e alla Cancelleria del Tribunale Civile di Sciacca.

17) TODINI ANTONELLA pratica 126 Ufficio di Noto **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso IRPEF 1997.

L'Ufficio con nota del 17.8.2004 prot. n. 26216 ha comunicato che è stato

inviato vaglia dalla Banca D'Italia.

18) CALTABIANO FORTUNATO pratica n. 139 Ufficio di Caitanissetta

ACCOLTO

Richiesta, rimborso IRPEF anni 2000 e 2001.

L'Ufficio con nota del 13.10.2004 prot. n. 4506 ha comunicato che i rimborsi verranno emessi con procedura centralizzata.

19) BOGNAMNI GAETANO pratica n. 189 Ufficio di Licata **ACCOLTO**

L'Ufficio, con nota del 18.11.2004, prot. n. 27160, ha comunicato che il rimborso sarà erogato in sede Centrale compatibilmente con i fondi assegnati.

20) SALERNO ROSARIO EMIUO pratica n. 161 Ufficio di Gela **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso IRPEF anno 1996

L'Ufficio con nota dei 10.11.2004 prot. n. 93483 ha comunicato che il rimborso è stato convalidato ed è in corso di erogazione.

21) PIPITONE LEONARDO pratica n. 166 Ufficio di Trapani **RESPINTO**

Richiesta di rimborso IRPEF 1998 per somme corrisposte dalia TELECOM

L'Ufficio con nota del 27.10.2004 prot. n. 70842, ha precisato che le somme corrisposte dalla TELECOM non possono essere considerate erogazioni liberali di cui all'art. 48 del D.P.R. 9173/1978, ma assumono invece la natura di indennità di trasferimento e quindi tassabili.

22) D'AMICO MARIO prat. n. 39 Ufficio di S. Agata Li Battiati **RESPINTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1999

L'Ufficio con nota del 18.8.2004 prot. n. 3247 ha comunicato che il rimborso già liquidato sarà bloccato per iscrizioni precedenti.

23) D'IMME MARIA CONCETTA pratica n. 49 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1996.

L'Ufficio con nota del 4.11.2004 prot. n. 118386 ha comunicato che procederà alla liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico.

24) RUSSO ANTONINO pratica n. 88 Direziono Regionale delle Entrate

RESPINTO

Richiesta rimborso IRPEF 1985 e 1986

La Direziono con nota del 29.9.2004, prot. n. 69284 che il risarcimento di maggior danno non è stato previsto dal legislatore né in forma dell'Erario né del contribuente con diritto di risarcimento.

25) PATTI OLGA pratica n. 174 Ufficio di Taormina **ACCOLTO**

Richiesta rimborso oblazione edilizia.

L'Ufficio con nota del 7.10.2004 prot. n. 19249 ha comunicato di aver annullato il diniego dell'istanza di rimborso e provvederà con i dovuti fondi sui capitolo di spesa relativo.

I contribuenti di seguito indicati, colpiti dal sisma dei 1990 perché residenti nelle province di Catania Ragusa e Siracusa, che avevano versato l'intero importo dovuto hanno richiesto il rimborso del 90%, considerato che è stata consentita la definizione agevolata dei tributi sospesi entro il 16.04.2003 con il versamento dell'intero ammontare dovuto per tributi e contributi, diminuito al

10%

L'Amministrazione Centrale interessata da questo Collegio ha risposto negativamente, come meglio risulta espresso nel settore "rimborsi" di questa relazione.

Tutti i seguenti interpelli, quindi, sono stati respinti.

Da 26 a 97 Sindacato INARSIND pratica n. 188.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2004 E DEFINITI NEL LUGLIO – DICEMBRE 2004

QUESITI E VARIE

RIMASTI N. DEFINITI N.10 ACCOLTI N, 4 RESPINTI N. 6

1) GRASSO SANTO pratica n. 73 C.T.R. Sezione Staccata di Catania **RESPINTO**

Segnalazioni di episodi verificatisi presso la Sezione n. 18 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia. Sezione Staccata di Catania.

La suddetta Commissione, a seguito di intervento di questo Organo, ha asserito, con nota dell'8.6.2004 che per quanto attiene alla riunione dei due procedimenti, 3279/01 R.G.A. e 3388/01 R.G.A., assegnati a Sezioni diverse della stessa Commissione, è stato esattamente applicato l'art 29, c.p.v. del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, con la riemissione degli atti al Presidente Coordinatore della Sezione Staccata di Catania, che ha provveduto in merito. Relativamente alla censura della formulazione dell'ordinanza emessa dalla Sezione Staccata il 24.3.2004 la stessa ritiene che detta censura non sia facilmente intellegibile e sembra priva di fondamento, risultando chiaro il presupposto costituito all'assegnazione a due diverse sezioni degli appelli rispettivamente proposti dall'Amministrazione Finanziaria e dal contribuente.

2) PASTIFICIO F.lli ILARI pratica n. 87 Direzione Regionale Sicilia **RESPINTO**

La parte ha chiesto l'inapplicabilità degli studi di Settore alla propria Azienda e di ottenere una accelerazione nei lavori dell'Osservatorio.

In merito all'Interpello del 22.04.04 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Settore Accertamento a seguito di intervento di questo Organo, ha comunicato, con nota del 21.06.2004 prot. n. 47997, che riguardo al meccanismo di funzionamento degli Osservatori Provinciali, la circolare n. 96 del 15.11.2001 della Direzione Centrale Accertamento precisa che la presentazione dei casi concreti compete a ciascun Componente o ad Uffici dell'Agenzia o ad Associazioni di categoria non rappresentate nell'Osservatorio o più in generale ad altre Organizzazioni rappresentative di interessi diffusi dei contribuenti che, peraltro, presenteranno i casi specifici ad uno o più Componenti che avranno cura di portare a conoscenza dell'Osservatorio le questioni da esaminare.

Nel caso in specie, l'istanza risulta presentata direttamente da codesta società, in contrasto con le indicazioni della Circolare n. 96 citata.

La Direzione scrivente ha quindi invitato l'Ufficio di Trapani a curare la trasmissione dell'istanza alla relativa associazione di categoria di riferimento, componente dell'Osservatorio, che potrà presentare il caso concreto all'attenzione dei componenti.

L'Osservatorio dovrà valutare la fondatezza delle questioni sollevate tenendo presente che le stesse dovranno interessare generalmente un numero significativo di soggetti e che le condizioni di criticità devono essere oggettivamente riscontrabili, come da circolare n. 96/2001.

3) DEIDDA FRANCESCA prot. n. 19 Ufficio di Como. **ACCOLTO**

La contribuente, anche a nome degli altri eredi, ha chiesto di conoscere quale sia lo stato attuale della pratica e quali somme siano da versare in conseguenza della successione della defunta Faedda Giovanna.

L'Ufficio a seguito dell'intervento di questo Organo, ha comunicato con nota del 23.7.2004 prot. n. 43802 che la denuncia di successione è stata registrata in data 10.05.2004 al n. 608 e che le imposte dovute dagli eredi ammontano a Euro 1.174,66 spedite con avviso di liquidazione in data 19.07.2004 in corso di notifica.

4) SCHEMBARI GIUSEPPE pratica n. 130 Montepaschi SE.RI.T. **ACCOLTO**

Il contribuente commenta l'incompletezza della cartella di pagamento dalla quale non si rileva la data di notifica.

La Concessionaria con nota del 16.09.2004 ha garantito le iniziative per migliorare la qualità della relata di notifica.

5) PATRONATO ACAI pratica n. 103 Ufficio di Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta di conoscere l'ammontare dei tributi ai fini dell'imposta di bollo.

L'Ufficio con nota del 12.10.2004 ha esaurientemente illustrato i richiesti importi ai sensi dell'art. 1 delle tariffe parte 1 allegato al D.P.R. 642/72.

6) DI CRISTINA GIUSEPPE pratica n. 127 Direzione Regionale Sicilia **RESPINTO**

Richiesta di chiarimenti in ordine alle disposizioni rispondenti l'esonero del pagamento tassa auto per soggetti portatori di handicap.

La Direzione con nota del 22.09.2004 prot. n. 68872 ha fornito le proprie considerazioni aventi valenza di consulenza giuridica.

La circolare dei Dipartimento delle Entrate n. 186 del 15.07.1998, emanata per meglio definire l'ambito applicativo dell'art. 8 della legge n. 449/97, ha chiarito che al fine di ottenere l'esenzione in argomento, i contribuenti

devono inoltrare al competente Ufficio apposita istanza corredata dai documenti dell'autoveicolo e della copia della certificazione di invalidità dalla quale risulti che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" rispondendo cioè all'esigenza di consentire all'Ufficio di verificare la sussistenza dei requisiti, ricordando, inoltre, che l'esenzione riveste un carattere permanente fino a quando non vengono comunicate da parte del soggetto interessato le eventuali variazioni delle condizioni previste.

In merito alla valenza delle circolari amministrative emanate da un Organo Centrale, si osserva che, pur costituendo le stesse fonti di diritto, assumendo nei confronti degli Organi periferici il ruolo di **direttive** al fine di determinare gli aspetti e le modalità applicative di una norma.

Inoltre, non risulta che il contribuente abbia provveduto ad impugnare nei termini gli avvisi di accertamento, con la conseguenza che, resisi definitivi, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo dei relativi carichi.

Si ritiene di segnalare che l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 46 dell'11.05.2001 ha precisato che, per usufruire dei benefici fiscali del c. 7 dell'art 30 della legge 388/2000, deve esistere la situazione di handicap grave, definita dal c. 3 dell'art. 3 della legge 02.02.1992, n. 104 e derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Le spese di acquisto del mezzi rivolti a facilitare l'autosufficienza sono detraibili integralmente nella misura del 19%, mentre devono essere dichiarati nel rigo RP4 stesso modello i costi sostenuti per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicolo la cui detrazione del 19% spetta una sola volta ogni quattro anni per un solo veicolo.

7) STASUZZO DANIELE pratica n. 137 Ausonia Servizi Tributari **RESPINTO**

Istanza con la quale il contribuente ritiene di non dover pagare S'imposta sulla pubblicità.

L'Ausonia Servizi Tributari s.p.a. delegata all'attività di liquidazione e riscossione ha relazionato con nota dell'8.11.2004 prot. n. 1643 sui motivi di rigetto dell'istanza.

Si precisa che la targa esposta, per quanto di misura minima, supera tuttavia la superficie di trecento centimetri quadrati al di sotto della quale esiste rintassabilità assoluta (art. 7, comma 2, D. Lgs. 507/1993), mentre le leggi 448/2001 e 75/2002 hanno esentato dall'imposta le "Insegne di esercizio" di attività commerciali o di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati, non comprendendo nell'esenzione le targhe professionali, per cui non esiste supporto normativo ma elusivamente la circolare ministeriale n. 3/2002, che pur nella sua autorevolezza ha travalicato la norma.

I suddetti principi sono stati recepiti da numerosa giurisprudenza che ha escluso l'applicazione estensiva della norma al di fuori dei casi tassativamente indicati, principi che sono stati rappresentati al contribuente con lettera dello scorso marzo.

Quanto alla contestazione delle sanzioni e degli interessi, gli stessi sono previsti dalla legge quali oneri connessi al mancato adempimento dell'oblazione tributaria, per cui la Concessionaria non può esimersi dalla loro applicazione, non rientrando nei propri poteri, lasciando al Giudice competente giudicare se la violazione dipende da condizioni di incertezza.

8) RIZZA LORENZA pratica n. 175 Ufficio di Noto **RESPINTO**

Richiesta documentazione per controlli fiscali delle dichiarazioni dei redditi.

L'Ufficio con nota dell'8.11.2004 prot. n. 34443/3 ha dato chiarimenti in ordine alla correttezza dei propri comportamenti.

Nell'espletamento dei controlli formali ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, nella quasi totalità, la documentazione richiesta è agevolmente prodotta dai contribuenti in quanto già disponibile nelle copie delle dichiarazioni in loro possesso, nei rimanenti casi è acquisita direttamente dall'Ufficio se attinenti a dati presenti nei propri archivi informatici o storici.

Per il caso in esame per la documentazione relativa alle detrazioni per i familiari a carico è stato chiesto il relativo prospetto al fine di acquisire il necessario controllo, non essendo l'Ufficio in possesso del modello cartaceo della dichiarazione originale e di acclarare tutte le condizioni che giustificano in tutto o in parte le detrazioni richieste.

Relativamente agli interessi passivi per mutuo ipotecario ferma restando la necessaria esibizione delle ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, è stata richiesta semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, rientrando fra gli adempimenti dell'Ufficio gli eventuali ulteriori controlli sulla scorta degli atti in proprio possesso.

9) RUSSO SALVATORE prat. n. 20 Agenzia del Territorio Ufficio di Messina **ACCOLTO**

Richiesta di revisione di rendita catastale.

L'Ufficio con nota del 17.02.2004 prot. n. 28122 di aver suggerito la presentazione di denuncia di variazione.